



**IL TRIBUNALE DI COMO**  
**SEZIONE PRIMA CIVILE**  
**UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI**

**IL GIUDICE DELEGATO**

- visto il ricorso per ammissione alla procedura di concordato minore ex art 74 e ss CCII depositato da \_\_\_\_\_ con l'assistenza dell'OCC
- ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che il ricorrente risiede a Comune compreso nel circondario di questo Tribunale;
- preso atto del deposito della documentazione prevista dall'art. 75 CCII e della relazione particolareggiata dell'OCC ex art. 76, comma 2, CCII;
- esaminati gli atti, ha emesso il seguente

**DECRETO**

La domanda di accesso al concordato minore è ammissibile.

Dall'esame del ricorso e della documentazione ad esso corredata, emerge:

- che il ricorrente, qualificandosi come ex imprenditore individuale la cui attività (gestione sala da giochi) è cessata con cancellazione dal registro imprese il 15.11.2013, non riveste la qualifica di consumatore, nella accezione di cui all'art. 2, c. 1, lett. e), CCII, dal momento che le obbligazioni inadempite si riferiscono anche allo svolgimento di attività imprenditoriale;
- che deve ammettersi l'assoggettabilità anche del ricorrente - quale imprenditore individuale cessato - al concordato minore, nonostante quanto previsto dall'[art. 33 co. 4 CCII](#), poiché detta norma deve essere letta nel senso che è prevista l'inammissibilità della domanda di concordato per l'imprenditore cancellato dal registro delle imprese, da intendersi come imprenditore collettivo, che con tale adempimento si estingue ai sensi dell'[art. 2495 c.c.](#);
- che non risulta sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non consta il compimento di atti in frode nel quinquennio precedente il deposito della domanda ex art 77 CCII;
- che il ricorrente si trova in una condizione di sovraindebitamento ex art 2 co 1 lett a);
- che infatti, a fronte dell'indebitamento complessivo di euro 687.831,24 (per debiti privilegiati e chirografari) mentre quelli per spese prededucibili sono stati già pagati, il patrimonio attivo del ricorrente è costituito:
  - dalla quota di 1/10 di immobili a \_\_\_\_\_ per euro 35.026,50 (da ridursi verosimilmente per il valore di liquidazione con abbattimento del 25% oltre ai costi di perizia in euro 21.250,00), mentre non è intestatario di alcun bene mobile registrato;
  - da reddito dipendente per euro 1200 netti mensili (per 13 mesi), con spese familiari (convivendo con la propria compagna e un figlio minore) da determinarsi in proporzione

al contributo della propria compagna, nella misura del 40% pari a euro 947,00, e dunque complessivamente un reddito disponibile da versarsi in favore dei creditori di euro 253 per 3 anni per euro 9180);

- che l'attivo disponibile in caso di liquidazione sarebbe pari ad un totale di euro 30.358,00;
- che è dunque evidente che il ricorrente non sia in grado di far fronte al soddisfacimento di tutte le obbligazioni con il proprio patrimonio e che si trovi in condizione di sovraindebitamento;

- che- trattandosi di proposta concordataria da qualificare come liquidatoria non essendo prevista la prosecuzione dell'attività d'impresa (già cessata da tempo), l'ammissibilità è condizionata alla presenza di un apporto di risorse esterne che aumentino la soddisfazione dei creditori in misura apprezzabile;

- che nel caso di specie, tale apporto di risorse esterne è previsto nella misura di Euro 48.000,00, da ritenersi senz'altro apprezzabile, tenuto conto del valore complessivo dell'attivo disponibile e del fatto che nell'alternativa liquidatoria tali risorse non sarebbero disponibili, residuando soltanto il verosimile attivo di euro 30.358,00 e i creditori sarebbero soddisfatti in un arco temporale più ampio (tre anni a fronte di trenta giorni dall'omologa del concordato);

- che la proposta di concordato minore depositata ha i seguenti contenuti:

- pagamento in misura percentuale pari al 100% del mutuo (euro 205.492,00) pagato dalla compagna;

- pagamento in misura percentuale pari al 100% per (euro 34.335,72) e 100% per (9.559,71) e 18° 1,61% (euro 4104,57 rispetto a euro 254.103,08) pagati con la finanza aggiuntiva;

- nessun pagamento per i residui creditori privilegiati degradati e chirografari;

- che nella prospettiva liquidatoria, venendo meno la finanza aggiuntiva di euro 48.000,00, residua soltanto il verosimile attivo di euro 30.358,00 e i creditori privilegiati sarebbero soddisfatti in percentuali inferiori;

- che i creditori non sono suddivisi in classi, considerato che l'[art. 74 co. 2 CCII](#) ne prevede solo l'eventualità, fermo nel caso di specie il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione, stante la presenza di finanza esterna che consente il soddisfacimento parziale dei privilegiati;

- che, oltre alla documentazione prescritta dall'art. 75, c. 1, CCII, alla domanda è allegata la relazione particolareggiata dell'OCC, comprendente tutte le informazioni e gli elementi indicati all'art. 76, c. 2, CCII;

- che il gestore nominato quale OCC, nella propria relazione, ha attestato la fattibilità e sostenibilità della proposta;

che pertanto - ai sensi dell'[art. 78 CCII](#)- la domanda è ammissibile e la procedura deve quindi essere dichiarata aperta;

Dato atto che il ricorrente non ha chiesto la nomina del commissario giudiziale, è possibile non procedere alla nomina del Commissario giudiziale, non apparendo tale nomina necessaria per tutelare gli interessi delle parti e non essendo prevista la continuità aziendale, ai sensi dell'art. 78, co. 2-bis, lasciando al Gestore già nominato la funzione di vigilanza;

Visto l'art. 78 CCII.

DICHIARA

ammissibile la proposta di concordato e aperta la procedura diretta all'omologa della

proposta di concordato minore presentata da

**DISPONE**

che a cura dell'OCC la proposta e il piano, corredati dalla relazione dell'OCC e dal presente decreto siano comunicati a tutti i creditori e pubblicati mediante inserimento nell'apposita area del sito web del Tribunale

**DISPONE**

che fino alla definitività del provvedimento di omologa non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

**AVVERTE**

che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio nei limiti di quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, c.c.

**AVVERTE**

il debitore che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto

**ASSEGNA**

ai creditori termine sino al 3.5.2024 entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1, c. 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni con avvertimento che in mancanza di comunicazione all'OCC o di espressione del voto oltre il termine sopra indicato, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta;

**AVVERTE**

i creditori che nella comunicazione da trasmettere all'OCC dovranno indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale), a cui ricevere tutte le comunicazioni, con avvertimento che in difetto i provvedimenti saranno comunicati con deposito in Cancelleria;

**DISPONE**

che l'OCC curi l'esecuzione del presente decreto;  
che l'OCC, decorso il termine assegnato ai creditori, riferisca prontamente al Giudice delegato mediante relazione da depositarsi telematicamente con l'indicazione dell'esito del voto (precisando l'elenco dei creditori ammessi al voto e i relativi importi nonché le adesioni o mancate adesioni ricevute) ed allegando le dichiarazioni di voto pervenute e le eventuali contestazioni ricevute dai creditori.

Si comunichi all'OCC e al ricorrente

Como, li 03/04/2024

**IL GIUDICE DELEGATO**